

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE ex art. 15 legge 241/1990

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito "Regione"), codice fiscale e partita IVA 80002270074, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, nella persona del dirigente dell'Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles, dott. Davide Genna, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 12 settembre 2023,

E

L'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste (di seguito "Università"), codice fiscale 91041130070 e P.IVA 01040890079, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A, nella persona della Rettrice, Prof.ssa Maria Grazia Monaci a ciò delegata con deliberazione della Giunta esecutiva n. 31 del 25 settembre 2023,

congiuntamente le Parti,

premessi che

- nell'ambito delle attività di sua competenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, con decorrenza 1° giugno 2023, l'Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles intende portare a compimento la redazione di uno studio accademico sull'economia della montagna, al fine di dotarsi di un fondamento scientifico e tecnico a vantaggio della politica e delle sue decisioni, anche in un'ottica di contrasto allo spopolamento delle cosiddette "terre alte";
- la lettera *hbis* del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea e dei rapporti internazionali) stabilisce l'impegno della Regione, nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea, nelle materie di sua competenza, di provvedere a "*promuovere iniziative in favore delle zone di montagna, conformemente all'articolo 174, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a livello europeo, internazionale e statale*";
- tra gli obiettivi del Progetto "A-MONT" figura l'adozione di un accordo Quadro transfrontaliero Montano - AQTm che abbia come risultato la definizione di prospettive a breve e medio termine per l'evoluzione delle politiche e di possibili scenari per interventi complementari e innovativi tra i diversi territori;
- tra i gruppi di attività, c.d. work package (WP), del Progetto "A-MONT", il WP3 "Analisi e capitalizzazione" prevede attività di analisi e confronto dei dati esistenti, delle azioni condotte nel corso degli anni e dei loro effetti, degli ostacoli amministrativi e territoriali, e delle politiche attuate in altri contesti frontaliere europei;
- la realizzazione dello studio di cui in argomento risulta essere un'attività correlata ed aggiuntiva a quelle previste dal citato WP3 "Analisi e capitalizzazione" del progetto "A-MONT" e il cui prodotto concorre alla realizzazione dell'obiettivo di adozione dell'AQTm mediante la definizione di prospettive a breve e medio termine per l'evoluzione delle

politiche e di possibili scenari per interventi complementari e innovativi tra i diversi territori;

- l'Università, in attuazione dei suoi fini istituzionali come individuati all'articolo 2 dello Statuto di Ateneo, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio, mediante la realizzazione, tra le altre, di attività di ricerca finalizzate all'approfondimento di tematiche di particolare rilevanza per il contesto territoriale;
- nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell'Università il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socio-economico regionale anche mediante l'incremento di forme di collaborazione con enti locali e soggetti istituzionali regionali e transfrontalieri, rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza;
- le Parti riconoscono l'importanza di effettuare un'attività di ricerca e indagine che dovrà avere come oggetto lo studio dell'economia dei territori montani per valorizzarne le specificità e superare le criticità legate agli squilibri e ai relativi sovraccosti. Lo studio in particolare, avrà come oggetto il territorio regionale, classificato integralmente come montano, e fornire un'analisi economica con particolare riferimento a: fattori produttivi (lavoro e sue declinazioni, infrastrutture, commercio, turismo...), servizi minimi essenziali (trasporti, sanità, istruzione, ...), cambiamento climatico, produzione di energia e specializzazione del territorio in base ai suoi vantaggi e svantaggi;
- le Parti intendono, pertanto, instaurare una collaborazione al fine di elaborare uno studio accademico sull'economia di montagna, strumento scientifico e tecnico a vantaggio del decisore politico, del rafforzamento della presenza dell'Università nel contesto socio-economico regionale e di ampliamento dell'offerta didattica dell'Università;
- che il comma 2bis dell'articolo 2 della citata l.r. 8/2006 prevede, per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, la possibilità per la Regione di *"avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di università, enti ed istituti pubblici di studio o di ricerca"*;
- che gli articoli 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e 19 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) prevedono espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- che i trasferimenti delle risorse tra la Regione e l'Università avverranno unicamente a titolo di aiuto finanziario, in relazione alle spese sostenute per la predisposizione congiunta dello studio oggetto del presente Accordo, e che dette somme non costituiscono alcuna forma di corrispettivo per l'attività svolta, essendo l'emolumento in parola ispirato alle attività istituzionali dell'Ente e non riconducibile in alcun modo ad un rapporto sinallagmatico;

pertanto, alla luce di quanto precede le Parti

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Con il presente Accordo di collaborazione, la Regione e l'Università si impegnano a realizzare congiuntamente, in quanto di interesse comune, la redazione di uno studio accademico sull'economia della montagna, al fine di dotarsi di un fondamento scientifico e tecnico a vantaggio della politica e delle sue decisioni, anche in un'ottica di contrasto allo spopolamento delle cosiddette "terre alte".
3. Lo studio dovrà avere come oggetto l'intero territorio regionale, classificato integralmente come montano, e fornire un'analisi del funzionamento della sua economia con particolare riferimento alle tematiche relative a: fattori produttivi (lavoro e sue declinazioni, infrastrutture, commercio, turismo...), servizi minimi essenziali (trasporti, sanità, istruzione, ...), cambiamento climatico, produzione di energia e specializzazione del territorio in base ai suoi vantaggi e svantaggi.
4. Il prodotto dello studio consisterà nella predisposizione e invio in pubblicazione di un volume di testo rivolto ad amministratori pubblici e studenti di corsi di laurea di tipo economico-sociale.

### **Articolo 2 (Impegni delle Parti)**

1. In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai rispettivi ordinamenti, al fine di dare piena attuazione al presente Accordo.
2. Le Parti danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle stesse in forma scritta.
3. Le Parti collaborano affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

### **Articolo 3 (Impegni dell'Università)**

1. L'Università assicura il coordinamento dell'attività tecnica e scientifica.
2. In particolare, l'Università si impegna a:
  - a) garantire lo svolgimento delle attività e il rispetto del relativo cronoprogramma, come previsto da proposta di collaborazione presentata;
  - b) predisporre ai fini della pubblicazione, il prodotto di cui all'articolo 1, comma 4, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
  - c) segnalare tempestivamente eventuali problematiche che impediscono il regolare svolgimento dell'incarico;
  - d) mantenere riservate tutte le informazioni, ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, dati e notizie, di qualsiasi natura e provenienza, siano esse in forma verbale, cartacea, elettronica o altro, indipendentemente dal fatto che queste siano di natura tecnica, finanziaria o di altro genere, di cui verrà a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, salvo consenso scritto della Regione;
  - e) non apportare variazioni delle attività concordate senza autorizzazione e accordo con la Regione considerando che le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta;
  - f) fornire alla Regione i dati necessari ad assicurare il monitoraggio dell'avanzamento delle attività, trasmettendo i rapporti intermedi annuali e la relazione finale di cui all'articolo 7;

- g) attenersi alle disposizioni che saranno concordate tra le parti in merito alle modalità di elaborazione dei prodotti e di rendicontazione delle spese di cui al successivo articolo 7.

#### **Articolo 4 (Impegni della Regione)**

1. La Regione, per il tramite dell'Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles, si impegna a collaborare allo svolgimento delle attività, in particolare:
  - condividendo tutti i dati statistici che si dovessero rendere necessari per la predisposizione dello studio di cui in argomento, raccolti da parte dell'Osservatorio economico e sociale;
  - mettendo a disposizione dell'Università le competenze specialistiche e le informazioni, nei vari campi tematici di interesse, in possesso delle varie strutture dell'Amministrazione regionale;
  - condividendo informazioni e buone pratiche acquisite nell'ambito delle attività di coordinamento della Commissione Politiche per la Montagna della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

#### **Articolo 5 (Durata)**

1. L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione da entrambe le Parti e ha la durata di 24 mesi.
2. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro due mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

#### **Articolo 6 (Rimborso dei costi sostenuti)**

1. Per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo, la Regione si impegna a rimborsare all'Università le spese sostenute per la realizzazione dello studio entro un limite massimo di euro 40.000,00 (quarantamila) e relativamente alle seguenti tipologie di spesa:
  - a) Costo di personale docente interno, comprensivo delle relative spese di trasferta;
  - b) Costo di personale docente esterno, comprensivo delle relative spese di trasferta;
  - c) Costi per la pubblicazione del prodotto di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Le risorse finanziarie, di cui al precedente comma 1, saranno trasferite dalla Regione all'Università, con le seguenti modalità:
  - a. una prima quota pari al 10% dell'importo massimo trasferibile, a titolo di acconto, sarà erogata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo;
  - b. una seconda quota, fino ad un massimo del 50% dell'importo massimo trasferibile, sarà erogata entro la fine del 2024, a seguito di approvazione da parte della Regione di un rapporto intermedio delle attività e della rendicontazione dei costi sostenuti trasmessi dall'Università e predisposti secondo le modalità specificate al successivo articolo 7;
  - c. il saldo sarà erogato entro la fine del 2025 a seguito di approvazione da parte della Regione del rapporto finale delle attività e della rendicontazione dei costi sostenuti trasmessi dall'Università e predisposti secondo le modalità del successivo articolo 7.
3. Le risorse trasferite saranno gestite dall'Università secondo il suo Statuto e Regolamento e dovranno essere oggetto di rendicontazione finale con le modalità previste al successivo art. 7.
4. L'importo di cui al comma 1 è da considerarsi fuori del campo di applicazione IVA (art. 4 del DPR n. 633/72) per assenza del presupposto soggettivo (esercizio di attività commerciale) in quanto trattasi di attività istituzionali.

## **Articolo 7** **(Rendicontazione e rapporti delle attività)**

1. L'Università provvederà alla rendicontazione dei costi sostenuti, che dovrà essere presentata entro le seguenti tempistiche:
  - Entro il 30 settembre, per l'annualità 2024;
  - entro 30 giorni dall'invio in pubblicazione del prodotto di cui all'articolo 1, comma 4, per l'anno 2025.
2. L'Università conserverà per almeno 5 anni tutta la relativa documentazione di spesa.
3. Le rendicontazioni dei costi sostenuti, nel rispetto delle norme fiscali, ove connesse, dovranno essere corredate da autocertificazione a firma del responsabile del presente Accordo resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 che, espressamente, attesti la coerenza degli stessi con le attività poste in essere in funzione del presente Accordo.
5. Le Parti assumono, ove applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. È facoltà della Regione richiedere in ogni momento all'Università i giustificativi dei costi indicati nel rendiconto ed ogni altro documento o informazione ritenuta utile.
7. Per le rendicontazioni intermedia e finale, l'Università provvederà a predisporre e trasmettere alla Regione, entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, unitamente ad una nota spese, un rapporto intermedio e finale delle attività svolte.
8. I rapporti intermedio e finale delle attività dovranno dare adeguata rappresentazione del rispetto del cronoprogramma delle attività e della correttezza dello svolgimento delle medesime.
9. La nota spese e i rapporti intermedio e finale dovranno recare i riferimenti del progetto n. 20171 "A-MONT - accordo quadro transfrontaliero/accord cadre transfrontalier montagne" (CUP B79B23001070007), approvato nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Francia ALCOTRA 2021-2027.

## **Articolo 8** **(Responsabili di attuazione dell'Accordo)**

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, la Regione indica quale referente il dott. Davide Genna, Dirigente dell'Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles. Per l'Università le attività saranno coordinate e supervisionate dal responsabile scientifico dell'intervento prof. Marco Alderighi, direttore del Dipartimento di scienze economiche e politiche dell'Università.
2. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.
3. I Responsabili di cui al comma 1 assumono il coordinamento delle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo e, in particolare:
  - a) curano le comunicazioni ufficiali;
  - b) concordano le modalità di realizzazione delle attività e di pubblicazione del prodotto.

## **Articolo 9** **(Proprietà intellettuali)**

1. Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dalla loro collaborazione, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima e ad attenersi alle politiche di authorship riconosciute a livello internazionale.
2. Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a fare riferimento alla collaborazione.

3. Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del proprio pre-existing know-how, tutti i risultati totali o parziali dell'attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune.
4. Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale. L'eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

### **Articolo 10 (Utilizzo dei segni distintivi)**

1. Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente Accordo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi.

### **Articolo 11 (Spese di bollo e registrazione)**

1. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.
2. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università- autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta n. 7051 del 22/09/2006.

### **Articolo 12 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di collaborazione.
2. Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione può essere contattato ai seguenti indirizzi: [privacy@pec.regione.vda.it](mailto:privacy@pec.regione.vda.it) - [privacy@regione.vda.it](mailto:privacy@regione.vda.it)
4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per l'Università è contattabile all'indirizzo: [rpd@univda.it](mailto:rpd@univda.it).
5. Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei, ai sensi del decreto legislativo sopra

indicato. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo.

### **Articolo 13 (Recesso e Risoluzione)**

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di collaborazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente Accordo o sull'attività o il funzionamento dell'Università, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.
3. In qualsiasi caso di recesso anticipato, l'Università sarà tenuta a trasmettere alla Regione, entro dieci giorni dalla comunicazione del recesso, tutte le informazioni ed i risultati delle attività fino a quel momento svolte.

### **Articolo 14 (Controversie)**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del presente Accordo, le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

### **Articolo 15 (Disposizioni finali)**

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi degli articoli 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990 e 19, comma 2bis, della legge regionale n. 19/2007.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione

*Il Dirigente  
Davide GENNA*

Per l'Università della Valle d'Aosta -  
Université de la Vallée d'Aoste

*La Rettrice  
Maria Grazia MONACI*